

## Nuova proroga per il Sistri, restano in vita i vecchi adempimenti

Ancora proroghe per il Sistri, il sistema di tracciabilità dei rifiuti. L'ulteriore slittamento dei termini è stato disposto con l'articolo 12 del decreto legge cosiddetto "milleproroghe" (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) che proroga fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario del sistema e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017, il cosiddetto "doppio regime", vale a dire l'obbligo di rispettare le previsioni in materia di registro di carico e scarico, formulario di trasporto ed invio della comunicazione annuale al catasto dei rifiuti (MUD), come disciplinati dalle norme antecedenti alle modifiche apportate al codice ambientale.

La medesima disposizione prevede, fino alla stessa data, la non applicazione delle sanzioni relative al Sistri, ad eccezione di quelle riferite alla omessa iscrizione ed all'omesso versamento del contributo, per le quali resta confermata la decorrenza del 1° aprile 2015 e la riduzione del 50%, fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario del sistema e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017.

Il decreto recentemente approvato, da ultimo, proroga anche il termine finale di efficacia del contratto con l'attuale concessionario (Selex service management s.p.a.) che, quindi, nelle more del subentro del nuovo concessionario, assicurerà il mantenimento dell'attuale sistema. In questo quadro, non si registrano modifiche per le imprese agricole e della pesca, che non sono, comunque, obbligate all'iscrizione al Sistri a condizione che dimostrino di aver stipulato un contratto di servizio con il gestore di una piattaforma di conferimento, sulla base di una convenzione quadro stipulata da Coldiretti con il gestore medesimo, o di un accordo di programma definito con gli enti locali.

Al riguardo, si ricorda che il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n.126, del 24 aprile 2014 esonera completamente dall'obbligo di adesione, a prescindere dal numero dei dipendenti dell'impresa, le imprese agricole e le imprese della pesca e dell'acquacoltura iscritte nell'albo speciale delle imprese agricole che conferiscano i propri rifiuti nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta, definito, nel codice ambientale, come sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione.